

Legge regionale 22 luglio 1996 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## **Disciplina dell'agriturismo.**

### **Art. 25**

*(Abrogazioni)*

**1.** Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a)** lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
- b)** legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;
- c)** legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

**2.** Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

(1)

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 13/1998